

<b>PROT. 41204</b>	<b>DEL 01.03.2006</b>	<b>TIT. 14</b>	<b>CL. C</b>	<b>SCL. =</b>
--------------------	-----------------------	----------------	--------------	---------------

**ADUNANZA G.P. DEL 28.02.2006**

**DELIBERA N. 51**

**OGGETTO: L. 381/91 E L.R.T. 87/97: COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LORO CONSORZI  
- ATTO DI INDIRIZZO.**

Situazione presenze dopo la del. 50: nessuna variazione (presenti n. 7)

Premesso:

- le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro n. 381/91, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";
- tali cooperative possono pertanto essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo:
  - o da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali;
  - o dall'altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate;
- tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
- il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;
- la Provincia di Lucca, nell'ambito dei servizi di welfare territoriale, ritiene la cooperazione di tipo B strategica alla realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e di cooperazione sociale (Decreto Legislativo 276/2003; L. 381/91; L.R.T. 87/97) ed in ottemperanza al Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204;

Preso atto della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa";  
L'art. 5 dispone inoltre che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.... Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo...";
- Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 87, che, fra le altre, detta norme per l'istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali, per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana, per l'istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale, nonché per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998, n. 335, con cui sono state approvate le direttive riferite alle modalità di valutazione delle offerte da parte dell'Ente pubblico e al punteggio per le selezioni delle proposte, nonché gli schemi-tipo di convenzione per i rapporti fra Enti pubblici e Cooperative sociali di tipo B;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- Comma 1 “Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria”: è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l’affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (pari a Euro 200.000,00), a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- Comma 4 “Gara d’appalto e soglia di rilevanza comunitaria” : per le forniture il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione ma gli enti pubblici potranno inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

Considerato che la Provincia di Lucca ritiene fondamentale l’organico ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate;

Dato atto che una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Rilevata pertanto la necessità di definire le linee guida e i criteri cui fare riferimento al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio;

Considerato, in particolare, opportuno stabilire, nell’ambito delle forniture di beni e servizi offerte dalle cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale Cooperative Sociali articolazione provinciale di Lucca una quota percentuale dell’importo complessivo delle forniture di beni e servizi come specificate al punto 3) del dispositivo da affidare alle medesime cooperative ed ai loro consorzi, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

Valutata, altresì, la necessità di costituire un gruppo di coordinamento formato dal coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, dal coordinatore del Dipartimento Infrastrutture, dai dirigenti dei Servizi Provveditorato, Attività Culturali e Lavoro, nonché dai dirigenti di volta in volta interessati, cui assegnare la responsabilità della programmazione e del coordinamento delle attività necessarie all’attuazione della presente delibera di indirizzo;

Ravvisata la necessità di individuare dei criteri per la verifica della qualità dei beni e dei servizi erogati dalle cooperative sociali e la soddisfazione dell’utenza, indicando come strumento di verifica prioritario la redazione di rapporti informativi e il confronto periodico tra le cooperative sociali ed il gruppo di coordinamento;

Visto il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il rapporto del Servizio Politiche Sociali Prot. n. 39537 del 28.02.2006;

Visti i pareri (Allegato Unico) espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi;

### DELIBERA

- 1) di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando:
  - l'affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (pari a 200.000,00 Euro);
  - per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;
- 2) di destinare, per la promozione di cui al precedente punto, una percentuale pari ad almeno il 30% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi di cui al successivo punto 3) alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi iscritti all'Albo Regionale Cooperative Sociali articolazione provinciale di Lucca;
- 3) l'individuazione dei beni e servizi di cui al punto precedente avviene sulla base dell'oggetto sociale e di una auto-dichiarazione che le cooperative sociali di tipo B e i loro consorzi dovranno presentare annualmente al Servizio Politiche Sociali dell'Ente;  
Per l'affidamento delle forniture si tiene conto anche delle seguenti caratteristiche:
  - a) alta incidenza di manodopera;
  - b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo della possibilità di qualificazione professionale;
  - c) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
  - d) capacità amministrativa ed organizzativa per gli adempimenti contabili, logistici, di turn over del personale, ove sia affidata una fornitura che richieda prestazioni continue e/o di reperibilità; dotazione di mezzi e strumenti per lo spostamento di persone o cose;
- 4) nei casi di affidamento diretto alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi si applica il limite di spesa come definito dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla vigente regolamentazione in materia nell'Ente;
- 5) di costituire per l'applicazione delle direttive di cui sopra un gruppo di coordinamento formato dal coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali, dal coordinatore del Dipartimento

Infrastrutture, dai dirigenti dei Servizi Provveditorato, Attività Culturali e Lavoro, nonché dai Dirigenti di volta in volta interessati, cui assegnare la responsabilità della programmazione e del coordinamento delle attività necessarie all'attuazione della presente delibera di indirizzo;

- 6) di assegnare al gruppo di coordinamento, l'individuazione, in applicazione della normativa vigente, dei criteri per l'affidamento delle forniture di beni e servizi e per la verifica della qualità dei beni e dei servizi erogati dalle cooperative sociali e della soddisfazione dell'utenza, attivando anche un confronto periodico con le cooperative sociali e loro consorzi. I risultati di tali azioni saranno oggetto di rapporti informativi alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, nei quali saranno evidenziati anche pareri e proposte volte a sviluppare ulteriormente processi di occupazione delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 8) di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Rossana Sebastiani;
- 9) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.